

Studio MACCIONI

Consulenza del Lavoro, Contabilità e Assistenza Fiscale

Circolare informativa a cura della Consulente del Lavoro Rag. Alessandra Maccioni

Gennaio 2015

Assunzioni agevolate: gli sgravi contributivi validi dal 2015

La **Legge di Stabilità** introduce **sgravi contributivi** per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015. La normativa, tuttavia, prevede la **soppressione** di precedenti formule di **assunzione agevolata**, in particolare quelle previste dalla **Legge 407/1990** per i disoccupati.

Assunzioni agevolate 2015

Secondo la nuova **Legge di Stabilità**, per assunzioni con contratto a **tempo indeterminato** decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre **8.060** euro l'anno (**esclusi dall'agevolazione premi e contributi INAIL**). Il beneficio si applica per nuovi assunti senza contratto stabile da almeno sei mesi.

In sintesi:

- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati con tale contratto nei **6 mesi** precedenti,
- esonero contributivo del 100%,
- Premio INAIL dovuto,
- Agevolazioni per assunzioni effettuate nel periodo da gennaio a dicembre 2015.

Le assunzioni incentivate **non** sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.

Da ciò discende che potranno essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.

I benefici per le nuove assunzioni **non riguardano**, è bene sottolinearlo, **l'apprendistato** nelle sue tre tipologie che gode, di per se stesso, di specifici incentivi di natura contributiva, economica, normativa e fiscale. Infine, in base al richiamato art. 12, lettera a), della legge n. 92/2012, gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contratto collettivo come ad esempio il cosiddetto "**diritto di precedenza**" esercitato manifestamente dal lavoratore alla cessazione di un precedente contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi.

Altri sgravi

anche la Riforma del Lavoro Fornero (**Legge 92/2012**) ha introdotto una formula di assunzione agevolata per i **disoccupati** da almeno 12 mesi: lo sgravio contributivo si applica in questo caso per assunzioni di donne di qualsiasi età e lavoratori di **oltre 50 anni**. La riduzione dei contributi INPS è al 50% per 36 mesi, in un arco di tempo di 12 o 18 mesi (contratto determinato o indeterminato).

Mentre finora le due opzioni per assumere disoccupati potevano **accavallarsi** (Legge 407 e Legge Fornero) - tanto da portare l'INPS a chiarire come fosse da applicare in questi casi quella valevole per 24 mesi, eventualmente utilizzando entrambe in alcune circostanze (**Circolare 111/2013**) - con la Legge di Stabilità e la soppressione della 497 il "problema" **non si pone più**.

Incentivi soppressi

Da gennaio 2015 sono soppressi le agevolazioni contributive della **Legge 407/1990**, che all'**articolo 8 comma 9** prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. Le agevolazioni (**compresa riduzione del premio INAIL**) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane.